

dopo di noi



LEGGE 112

Speranze, Realtà e Prospettive
PER UNA DISABILITA'
CON FUTURO

Sala del Trono di Palazzo Gallone
Tricase (LE)

15 ottobre 2016

Dalle ore 15.00 alle 20.00

EVENTO CON TRE CREDITI FORMATIVI
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO



SALUTI

Silvia Katharina Hoek
Presidente Associazione La Ragnatela

Moderatore Luigi Russo
Sociologo e Presidente del Centro Servizi Volontariato Salento

LE FORME GIURIDICHE A SOSTEGNO DEL PROGETTO
DI VITA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Salvatore Capone
Deputato, XII Commissione "Affari Sociali" della Camera

Paolo Cendon
Docente di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di Economia
dell'Università di Trieste

Daniela Infantino
Professore a contratto di Diritto Privato presso l'Università di Trieste,
"L'amministratore di sostegno"

Cristiana Arditi di Castelvetere
Avvocato di Roma esperto in Diritto di famiglia e delle successioni
Michele Arditi di Castelvetere
Avvocato Penalista, Roma "Le conseguenze delle violazioni degli obblighi
di vigilanza, aspetti penalistici"

Massimo Angiana
Notaio del Distretto Notarile di Lecce, esperto di trust

PROIEZIONE DI INTERVISTE A RAGAZZI CHE
SOGNANO IL LORO FUTURO

ESPERIENZA DI VITA CON SOGGETTI FRAGILI

Luigi Renna
Avvocato Esperto sui Temi della Disabilità, "L'indennità di frequenza"

DALLA FAMIGLIA ALL'AUTONOMIA, NUOVI PERCORSI
DI VITA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Marzia Peresson
Assistente Sociale, Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni Ambito
di San Daniele del Friuli

Veruska Tomasini
Educatrice, Samaritan Onlus, Ragogna (UD)

Laura Cichetti
Psicologa Samaritan Onlus, Ragogna (UD)

Stefania Guerra Lisi
Caposcuola della Disciplina di Musicoterapia nella Globalità dei Linguaggi

CONCLUSIONI

Salvatore Negro
Assessore al Welfare - Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità,
Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria, Regione Puglia

SALUTI FINALI

Silvia Katharina Hoek
Presidente Associazione La Ragnatela

CHIUSURA

I ragazzi protagonisti
Con la rappresentazione de "La Ragnatela"

Il programma del Convegno potrà subire variazioni.

Inscrizione per gli Avvocati promotori mediante il sito ECONOMICO
Per informazioni sul convegno Call: 333 5036669 - 392 8036705
www.associazionelragnatela.it - www.convegni.it
linguaggi@associazionelragnatela.it - www.convegni.com



ESPERIENZE DI VITA CON SOGGETTI FRAGILI

INDENNITA' DI FREQUENZA

avv. luigi renna via Giovanni
XXIII 16 73019 trepuzzi (LE)
cell. 3475539156

LEGGE 11 ottobre 1990, n. 289

Modifiche alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori invalidi. (GU Serie Generale n.243 del 17-10-1990)

note: [Entrata in vigore della legge: 1-11-1990](#)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Beneficiari

1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile difficoltosa persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta', nonche' ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, e' concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennita' mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118,

- Articoli
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta', nonche' ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, e' concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennita' mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.

2. La concessione dell'indennita' di cui al comma 1 e' subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.

3. L'indennita' mensile di frequenza e' altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonche' centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonche' la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.

5. L'indennita' mensile di frequenza e' erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica

L'indennità di frequenza è un istituto previsto da una **legge nazionale**.

Nessuna normativa regionale può derogare ad una legge nazionale a meno che la legge stessa non faccia espresso rinvio ad una disciplina di dettaglio.

Nell'ambito dell'invalidità civile sono previste **diverse prestazioni a carico dell'INPS**: assegno parziale o totale di invalidità, indennità di accompagnamento; indennità di comunicazione per sordi, indennità di frequenza per minori etc...

Chi ne ha diritto

a) **disabili minorenni**, dichiarati tali dalla Commissione medica o con sentenza, con *difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età*;

b) **minori ipoacusici** con una perdita uditiva nell'orecchio migliore superiore ai 60 decibel, nelle frequenze tra 500 e 2000 Hz, con necessità continua o periodica di terapie riabilitative.

Il beneficio si estende anche ai residenti in Italia, se essi sono cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea

Ulteriore requisito è alternativamente:

- **la frequenza di corsi di studio**, in scuole, pubbliche o private, di qualunque ordine e grado; equiparati ai corsi di studio sono la frequenza di centro di formazione o addestramento professionale;
- **l'effettuazione**, anche periodica, **di trattamenti terapeutici**, riabilitativi o di recupero, in centri specializzati ambulatoriali o diurni, anche semi-residenziali, pubblici o privati convenzionati.

Le due situazioni alternative, possono anche coesistere e non danno diritto ad un aumento dell'indennità, ma possono influire sulla sua durata. Un bimbo che frequenta la scuola, non percepirà l'indennità durante i mesi estivi solo nel caso in cui non effettui terapie.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 467/2002, ha esteso l'indennità di frequenza anche ai minori, da zero al terzo anno di età, che frequentino l'asilo nido, dichiarando incostituzionale l'art. 1, comma 3, legge 289/1990

Limiti reddituali, importo e modalità di erogazione dell'indennità

I limiti reddituali e gli importi dell'indennità, sono, ai sensi dell'art. 1, [legge 289/1990](#), gli stessi previsti per l'assegno mensile. Con l'unica differenza che, per quanto riguarda l'indennità di frequenza l'erogazione non prevede la tredicesima.

L'erogazione dell'indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del corso di studio o del ciclo terapeutico; ovvero, in caso di domanda inoltrata in costanza del corso di studio o del ciclo terapeutico, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

L'erogazione dell'indennità avrà termine il primo giorno del mese successivo a quello in cui è finito il corso di studio o il trattamento sanitario.

L'indennità può essere revocata in qualsiasi tempo, nel caso in cui, a seguito di una verifica, si accertasse che non sussistono più uno o più dei requisiti richiesti. Il provvedimento di revoca determina la sospensione dell'erogazione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata disposta la revoca.

Divieto di cumulo ed incompatibilità

L'indennità spetta anche durante i periodi di ricovero del minore, purché si tratti di ricoveri temporanei, mentre viene sospesa l'erogazione in caso di ricoveri di lunga durata.

L'indennità di frequenza **non è cumulabile**, ma è concessa l'opzione per il trattamento più favorevole, con:

- l'indennità di accompagnamento
- l'indennità speciale dei ciechi parziali
- l'indennità di comunicazione dei sordomuti

Domanda di accertamento per la concessione

La domanda di accertamento dell'invalidità civile andrà inoltrata presso l'ASL del luogo di residenza del minore e sottoscritta anche da un solo genitore, esercente la potestà parentale.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- un certificato medico, portante la diagnosi della patologia da cui il minore è affetto, con espresso riferimento alle *difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età*;
- l'iscrizione presso corsi di studio o di formazione professionale ovvero l'attestazione dei cicli terapeutici o riabilitativi.

La domanda deve essere effettuata prima dell'inizio o in costanza dei corsi o dei cicli terapeutici.

La non conformità della domanda o la mancata allegazione di anche uno dei documenti richiesti, **sospende** la validità della domanda di accertamento fino al momento in cui tali condizioni vengono assolte correttamente.

QUANDO SPETTA

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (comunque non prima dell'inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti) se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi.

QUANTO SPETTA

L'indennità spetta se non si superano limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l'anno 2016 il limite di reddito è pari a **4800,38 euro**).

L'indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza, fino a un massimo di 12 mensilità. Per l'anno 2016 l'importo è pari a **279,47 euro mensili**.

E' un'indennità che però
non tutte le ASL
riconoscono.

Qualche famiglia non ci
sta, ricorre e vince.

procedura per presentare ricorso contro il verbale di invalidità civile o handicap

Dal 1 gennaio 2012 è in vigore la nuova disciplina in materia di ricorsi avverso i verbali di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità, sulla base delle disposizioni dell'articolo 38 del *DL 6-7-2011 n. 98* - convertito con modifiche dalla *LEGGE 15 luglio 2011, n. 111*

Entro 6 mesi dalla notifica del verbale da parte dell'INPS

occorre presentare al Tribunale di residenza istanza di accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie. Durante la prima udienza il Giudice nomina un consulente tecnico d'ufficio che deve redigere una relazione sul caso, all'attività di perizia partecipa di diritto anche un medico legale INPS.

La bozza di relazione del consulente viene inviata all'interessato e all'INPS per ricevere le eventuali osservazioni. Successivamente viene depositata al Tribunale assieme alle osservazioni delle parti e a una breve relazione sulle stesse.

Il Giudice con decreto fissa un termine perentorio alle parti, non superiore a trenta giorni, entro il quale presentare contestazioni; qualora non vi siano contestazioni il Giudice omologa con decreto la relazione del consulente. Il decreto è inappellabile.

Nel caso in cui vi siano contestazioni, la parte che ha presentato dichiarazione di dissenso deve procedere a presentare il ricorso introduttivo entro trenta giorni dalle dichiarazioni di dissenso stesso.

La successiva sentenza è inappellabile.

dopo di noi



LEGGE 112

Speranze, Realtà e Prospettive
PER UNA DISABILITA'
CON FUTURO

Sala del Trono di Palazzo Gallone
Tricase (LE)

15 ottobre 2016

Dalle ore 15.00 alle 20.00

EVENTO CON TRE CREDITI FORMATIVI
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

SALUTI

Silvia Katharina Hoek
Presidente Associazione La Ragnatela

Moderatore Luigi Russo
Sociologo e Presidente del Centro Servizi Volontari Salento

LE FORME GIURIDICHE A SOSTEGNO DEL PROGETTO
DI VITA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Salvatore Capone

Deputato, XII Commissione "Affari Sociali" della Camera

Paolo Cendon

Docente di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di Economia
dell'Università di Trieste

Daniela Infantino

Professore a contratto di Diritto Privato presso l'Università di Trieste,
"L'amministratore di sostegno"

Cristiana Arditi di Castelvetere

Avvocato di Roma esperto in Diritto di famiglia e delle successioni

Michele Arditi di Castelvetere

Avvocato Penalista, Roma "Le conseguenze delle violazioni degli obblighi
di vigilanza, aspetti penalistici"

Massimo Angiana

Notaio del Distretto Notarile di Lecce, esperto di trust

PROIEZIONE DI INTERVISTE A RAGAZZI CHE
SOGNANO IL LORO FUTURO

ESPERIENZA DI VITA CON SOGGETTI FRAGILI

Luigi Renna

Avvocato Esperto sui Temi della Disabilità, "L'indennità di frequenza"

DALLA FAMIGLIA ALL'AUTONOMIA, NUOVI PERCORSI
DI VITA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Marzia Peresson

Assistente Sociale, Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni Ambito
di San Daniele del Friuli

Veruska Tomasini

Educatrice, Samaritan Onlus, Ragogna (UD)

Laura Cichetti

Psicologa Samaritan Onlus, Ragogna (UD)

Stefania Guerra Lisi

Caposcuola della Disciplina di Musicoterapia nella Globalità dei Linguaggi

CONCLUSIONI

Salvatore Negro

Assessore al Welfare - Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità,
Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria, Regione Puglia

SALUTI FINALI

Silvia Katharina Hoek

Presidente Associazione La Ragnatela

CHIUSURA

I ragazzi protagonisti

Con la rappresentazione de "La Ragnatela"

Il programma del Convegno potrà subire variazioni.

Iniziativa per gli Avvocati promotori mediante il sito ECONOMICO

Per informazioni sul convegno Call: 333 5036669 - 392 880705

www.associazioneleccadefragili.it - www.comuneditiggiano.it

linguagglobal@associazioneleccadefragili.it - cccerant@csvsalento.it

Con il Patrocinio

Camera
dei
deputati

REGIONE
PUGLIA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

avv. luigi renna via
Giovanni XXIII 16 73019
trepuzzi (LE)

cell. 3475539156

MAIL:

luigirenna@tiscali.it

Convenzionato AID

11/10/2016

